

TANTO TUONO' CHE PIOVVE!

di Giovanni Fontana (*)

Non è questa la sede per criticare le azioni del Governo italiano – sul piano normativo, intendo – e forse, più di tutto, non è il momento: perché adesso è il momento di “combattere”.

Questo non è il momento del distinguo, dei più bravi, dei più illuminati: è il momento di cogliere la luce; l'unica luce che possiamo avere dall'attuale ordinamento giuridico... poi, magari, ci saranno i momenti delle riflessioni e anche delle critiche, purché le critiche siano, comunque, costruttive.

Ebbene, l'ultimo decreto legge 25.03.2020, n. 19, ha superato un precedente modello di “norme perfette”, costituito da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (precetti) e dal d.L. 6/2020 conv. L. 13/2020 (sanzione), abrogando quest'ultimo, fatta eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, quali misure economico-finanziarie.

Con il recente decreto d'urgenza, il Governo ha provato a riportare ordine in quella pletora di provvedimenti amministrativi (in primis, del Governo e, a scendere, Governatori e Sindaci) che si sono fin qui avvicendati, stabilendo chi fa che cosa e, qualora qualcuno dimentichi qualcosa, riconoscendo alle altre autorità regionali e locali, la possibilità di provvedere: ma nel rispetto della gerarchia delle competenze e della materia eventualmente trattata (art. 3, d.L. cit.).

Concentrandomi, però, sulla questione di diretto interesse di chi scrive - cioè il controllo del territorio - vado a soffermarmi sul contenuto dell'art. 4 del citato decreto, in materia di sanzioni e controlli. Non prima, però, di una pur breve notazione, sulle competenze che il decreto riconosce alle forze di polizia e le forze armate; escludendo, con ciò, coloro i quali svolgono servizi di polizia locale e che, a vario titolo, sono stati coinvolti in questa “guerra”, dai vari prefetti della Repubblica. Dalla lettura dell'ultimo comma dell'art. 4 da ultimo citato, spiace dover leggere che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura/l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Quindi, gli addetti ai corpi e/o i servizi di Polizia Municipale ne sono fuori?

No. Non è così.

La Polizia Municipale è spesso coinvolta e coinvolta in prima linea: dai controlli su strada, alle notificazioni, alle denunce e oggi, nell'applicazione di queste nuove sanzioni amministrative. E non si tira indietro, sebbene il Governo non ne preveda il seppur minimo coinvolgimento... perché c'è una guerra da combattere ed in questa guerra, la Polizia Municipale, più che combattere una guerra istituzionale, pare combattere una guerra partigiana.

Ma questa guerra, fatta di sanzioni amministrative - qui il richiamo ai principi della L. 689/1981 ed in primis l'art. 13 - la deve sicuramente combattere la polizia amministrativa locale per antonomasia e cioè la Polizia Municipale; non di meno, in caso di violazione della quarantena, dovrà procedere alle denunce per la violazione all'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dal comma 7 dell'art. 4 del d.L. 19/2020 (salvo che il fatto costituisca più grave reato o il reato di epidemia o avvelenamento, insito nella disposizione contenuta nell'art. 452 c.p.), per conseguenza derivata dall'art. 331 c.p.p., ma per la stessa qualifica che l'art. 5, comma 1, lett. a) della L. 65/1986 riconosce agli appartenenti della Polizia Municipale. Nel combattere questa “guerra partigiana”, andrà attentamente valutato il contenuto dell'art. 4 del d.L. 19/2020 più volte citato.

La clausola contenuta nell'art. 4, comma 1, del d.L. 19/2020 da ultimo citato - anche per i fatti precedentemente accertati, ex art. 4, comma 8 decr. cit. - prevede l'applicazione (da parte del Prefetto) della sanzione amministrativa pecuniaria, in luogo della pena già prevista nel previgente d.L. 6/2020: i limiti edittali sono compresi tra il minimo di euro 400,00 ed il massimo di euro 3.000,00 e, nell'applicazione della stessa, vanno tenuti presenti i principi generali stabiliti dalla L. 689/1981 e le norme speciali (quindi, che vi derogano), previste dall'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, in materia di pagamento in misura ridotta.

In tal senso, quindi, il pagamento in misura ridotta (in luogo di quello in via breve stabilito dalla L. 689/1981), da effettuarsi entro sessanta giorni dall'accertamento della violazione, è pari al suddetto minimo edittale ovvero è pari ad euro 400,00 e, tale somma è ridotta del 30 per cento, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione: a parere di chi scrive, non si applica, al caso di specie, l'art. 108, comma 2 del d.L. 18/2020, in quanto non richiamato.

* Vice Comandante presso il Corpo Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi (LU) – Consigliere Nazionale dell'Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale

Per tutto il resto, valgono i principi generali afferenti le applicazioni delle sanzioni amministrative, stabilite dalla già citata L. 689/1981:

- Autorità competente a decidere è il Prefetto del luogo dell'accertata violazione;
- il pagamento della sanzione è a carico dello Stato, mediante modello F23.

Qualora la violazione venga commessa mediante l'utilizzazione di un veicolo, le sanzioni di cui sopra sono aumentate fino ad un terzo e quindi, non trattandosi di limiti aritmetici ma discrezionali, in questi casi il pagamento in misura ridotta non è ammesso e va trasmesso rapporto al Prefetto, per la successiva determinazione della sanzione da applicarsi in concreto.

Il Prefetto, decide, altresì, sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività, da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 30 giorni (art. 4, comma 2, d.L. 19/2020).

Si tratta delle violazioni stabilite dall'art. 1, comma 2 del decreto da ultimo citato e, più specificatamente, dalle lettere:

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del d.L. 19/2020, all'atto dell'accertamento delle anzidette violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni e il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

La violazione reiterata – che nel lessico utilizzato da Governo, non corrisponde, a parere di chi scrive, con la reiterazione della violazione prevista dall'art. 8-bis della L. 689/1981 – ovvero la commissione di altra analoga violazione a quella per la quale il trasgressore ha già subito analogo accertamento, è sanzionata, in via amministrativa, con il raddoppio di quella pecuniaria e con la sospensione dell'attività di 30 giorni.

Come del resto era prevedibile e per defatigare l'attività dell'A.G., in ragione dei numerosi procedimenti penali ex art. 650 c.p., il comma 8 dell'art. 4 del d.L. 19/2020 stabilisce che le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.